

SEGRETERIA NAZIONALE
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46
TEL. 06.84.15.751 – FAX 06.85.52.275
SITO INTERNET: www.fabi.it
E-MAIL: federazione@fabi.it



FEDERAZIONE | AUTONOMA | BANCARI | ITALIANI
CREDITO COOPERATIVO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Finanze e Tesoro

14 gennaio 2025

Esame del disegno di legge n. 136 (Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa, quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi)

Audizione del segretario nazionale della Fabi
Gianfranco Luca Bertinotti

Ill.mo Presidente
Ill.mi Senatori

La **FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani** – è il sindacato più rappresentativo del settore del credito/finanza, in rappresentanza di un numero di iscritti superiore ai 110.000 rispetto al totale degli addetti della categoria, pari a 268.000.

Nel settore del credito cooperativo, in particolare, la FABI è il sindacato di maggioranza assoluta con un numero di associati pari a 15.250 lavoratrici e lavoratori, con una percentuale del 53%.

La scrivente organizzazione sindacale ha seguito tutte le fasi del processo di riforma di legge incardinate nel dl 18 del 14 febbraio 2016 convertito in legge 49 dell'8 aprile 2016.

Questo sia attraverso numerose e reiterate interlocuzioni con l'associazione di categoria Federcasse, sia con propri documenti e la specifica audizione in Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

In riferimento alla presentazione in data 13 ottobre 2022 del ddl n. 136 recante "Riforma in materia di costituzione e funzionamento dell'aggregazione bancaria cooperativa. Quale modello organizzativo di tutela istituzionale e di misurazione e gestione dei rischi" assegnato all'esame di questa 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) ci preme sottolineare quanto segue:

- sotto un profilo strettamente ontologico non possiamo che sottolineare come il quadro giuridico e normativo della legge 49/2016 si sia consolidato anche attraverso i successivi interventi legislativi e le modifiche apportate alla suddetta legge dal Parlamento nel 2018
- fatta salva la possibilità delle due province autonome di Bolzano e Trento di costituire proprie entità giuridiche quali l'IPS, come determinatosi nel 2019 nella provincia di Bolzano su iniziativa delle Raiffeisen, per converso su scala nazionale sono stati costituiti due gruppi cooperativi bancari attraverso un accordo di garanzie incrociate che ha strutturato sia il profilo contabile che quello prudenziale dei due gruppi (gruppo Bancario cooperativo Iccrea, con sede a Roma, e Cassa Centrale Banca, con sede legale a Trento)
- a sei anni data dalla costituzione dei due gruppi non possiamo non rimarcare come tutti i *ratio* economici e patrimoniali dei due gruppi si siano rafforzati e abbiano dimostrato di essere tra le migliori realtà bancarie europee, nell'ambito dello stress test condotto dall'Autorità bancaria europea (Eba) sia in collaborazione con la

Banca d'Italia che con la Banca centrale europea (Bce) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (Cers)

- sotto un profilo strettamente logico, possiamo osservare come la ratio e gli obiettivi complessivi del disegno di legge rivestivano un certo interesse e assumevano una loro visione che, seppur apprezzabile, è ormai largamente superata nella condizionalità e attualità del contesto di sistema e della sua naturale evoluzione
- infatti, la riconosciuta facoltà di recesso attribuita dal ddl 136 verrebbe a generare da un lato una ulteriore onerosa sovrastruttura e dall'altro conferirebbe un'ulteriore spinta ad una eccessiva articolazione del sistema credito cooperativo, non necessaria né auspicabile
- viceversa, lo scenario di contesto predica un proseguimento dei principi di proporzionalità strutturata e di semplificazione che riguardi le dimensioni e la natura giuridica oltre le finalità imprenditoriali e sociali delle realtà bancarie bcc-cr
- questa interlocuzione a livello europeo, sviluppata in primis da Federcasse, attraverso il "trilogo" ha già portato un suo primo ed apprezzabile risultato proprio in riferimento alla novellata formulazione dell'art. 97 comma 4 della CRD, deliberata nel giugno 2024
- questo scenario europeo diventa il vero campo d'azione per promuovere più coerenti e adeguati momenti di confronto e di rinnovata attenzione rispetto al mercato domestico rappresentato dalle aziende bcc-cr, anche al fine di una revisione delle direttrici dell'Eba nei confronti delle politiche di *comprehensive assessment*, che investono i gruppi bancari cooperativi come "*significant*"
- se ci è concessa una chiosa finale, riterremmo invece opportuno agire sulla facoltà di recesso così come da combinato disposto dell'art. 37bis comma 5 e dell'art. 37ter comma 2 e 3, prevedendo la possibilità di passaggio da un Gruppo cooperativo bancario costituito all'altro, previa autorizzazione del regolatore nazionale e alle necessarie modifiche statutarie delle medesime bcc interessate, approvate con le maggioranze previste dall'art. 31 comma 1
- questo, ove si rendesse necessario per sviluppare una migliore sinergia, vocazione imprenditoriale, ulteriore sviluppo e crescita economica nei confronti delle comunità, delle istituzioni e dei territori che le stesse bcc potrebbero meglio interpretare rispetto al precedente patto di coesione esercitato.